

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 ottobre 2019, n. 267

**L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e Regolamento di attuazione n. 18/2013 ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la ritipizzazione urbanistica di area a vincolo espropriativo decaduto censita in Catasto Terreni al fg. 125 p.la 576 - Autorità procedente: Comune di Foggia – Proponente : Triade s.r.l e Mega immobiliare s.r.l.**

### la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

**VISTO** l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

**VISTO** l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.

**VISTA** la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.

**VISTO** il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA”*

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

**VISTA** la DD n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA.

#### **VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- La L.R. 20 agosto 2012 n.24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
- La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 17/2015;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

#### **Premesso che:**

- con nota prot. n. 61278 del 28/05/2019, acquisita al prot. n. AOO\_089/6539 del 30/05/2019, il Comune di Foggia faceva istanza a questa Sezione per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012;

- con nota prot. n. AOO\_089/7218 del 17/06/2019 questa Sezione comunicava l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, della consultazione dei soggetti competenti e la pubblicazione della documentazione di Piano sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente ai seguenti Soggetti con competenza in materia ambientale:
  - Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Sezione Infrastrutture per la mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione Risorse Idriche
  - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
  - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani- Foggia;
  - Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;
  - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
  - Autorità di Bacino Interregionale – sede della Puglia;
  - Autorità Idrica Pugliese;
  - ASL Foggia;
  - Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio, Settore Viabilità, Settore Pianificazione Strategica, Prog. Edilizia, Servizio Sismico;
  - Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) Foggia;
  - APQ, Direzione Generale;
  - Autorità procedente: Comune di Foggia – Area Tecnica.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all'Autorità competente nonché all'Autorità procedente, Comune di Foggia, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

- con note prot. nn. AOO\_026/6638 del 19/06/2019, AOO\_108/1561 del 15/07/2019, AOO\_184/1593 del 19/07/2019, 11846 del 16/10/2019, acquisiti rispettivamente al prot. nn. AOO\_089/7405 del 19/06/2019, AOO\_089/8706 del 17/7/2019, AOO\_089/8964 del 22/7/2019, AOO\_089/12752 del 18/10/2019 la Sezione Protezione Civile, la Sezione Demanio e Patrimonio, la Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza dei Trasporti Pubblici e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale rendevano il loro contributo ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS;

**considerato che:**

- l'*Autorità procedente* è il Comune di Foggia;
- l'*Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- i *proponenti* sono: la società Triade s.r.l. e la società Mega Immobiliare s.r.l.;
- l'*Ente preposto all'approvazione definitiva* della ritipizzazione in oggetto è la Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 56 del 31.05.1980.

**tenuto conto che:**

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:
  - la Sezione Protezione Civile che invitava a *“tenere nella debita considerazione le previsioni contenute nel Piano comunale di protezione civile con riferimento ai differenti scenari di rischio, oltre che nel relativo modello d'intervento”*, in particolare *“l'importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile (aree di emergenza ...) delle vie di fuga in caso di evacuazione e dei punti critici del territorio con riferimento alle differenti tipologie di rischio ...”* e inoltre *“opportuno*

*che la pianificazione urbanistica consideri adeguatamente le condizioni di pericolosità e rischio idraulico dell'area perimetrale" ;*

- *la Sezione Demanio e Patrimonio la quale definisce "Dall'analisi dei documenti risulta che l'area, intestata a privati e identificata nel NCT del Comune di Foggia con Fg 125 e p.IIa 576, è sita nell'ambito urbano del Comune di Foggia e ricade in parte nel tracciato del Tratturo Foggia - Ofanto in zona classificata "C - suoli da alienare a titolo oneroso" secondo il Piano Comunale dei Tratturi recepito, come innanzi detto, dal QAT. ... per quanto di stretta competenza della Sezione Demanio e Patrimonio, l'immobile in questione, pur essendo inserito nel tracciato del Tratturo Foggia - Ofanto, non appartiene al Demanio Armentizio Regionale e non è sottoposto alle determinazioni della legge regionale 4/2013. Ne consegue che, ferma restando l'eventuale esistenza di altri vincoli di natura paesaggistica che non competono a questo ufficio, l'area in oggetto non risulta sottoposta a particolari prescrizioni."*
- *la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico precisava " i finanziamenti regionali ... per la costruzione di nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile adiacente ..." e " le strade interessate dal presente articolo sono quelle classificate ai sensi delle lettere B,C,D,E ed F del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche e integrazioni." infine "Pertanto si invita a dar seguito alla suddetta disposizione normativa ai fini di incentivare la mobilità ciclistica";*
- *l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale faceva presente che "il sito oggetto di ritipizzazione ricade parzialmente in area soggetta ad allagamenti per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni, perimetrata nell'ambito della suddetta Variante al PAI come aree a "media pericolosità idraulica – MP" e rilevava "la necessità di delocalizzare le volumetrie edilizie in aree esterne alla sopra richiamata area classificata a "media pericolosità idraulica – MP".*
  - *l'Autorità precedente non ha fornito osservazioni e controdeduzioni in merito ai suddetti aspetti sollevati dai SCMA intervenuti, come previsto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.*

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Ritipizzazione urbanistica di area a vincolo espropriativo caducato censita in catasto al Foglio 125 – particella 576 sita nel Comune di Foggia", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.**

## **1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE**

Trattasi di una proposta di Ritipizzazione Urbanistica di un area di mq. 2.849,00 sita in nel Comune di Foggia, così come adottata con "Deliberazione del Commissario ad Acta n. 203 del 21/10/2014, avente ad oggetto: Esecuzione sentenza T.A.R. Bari, Sezione terza, n. 346/2013. Attribuzione destinazione urbanistica suolo ditte Triade S.r.l. e Mega immobiliare S.r.l. (FG. 125, PTC. 576)". L'area come da P.R.G. approvato era individuata come "zona SP - attrezzature pubbliche di quartiere - nuove - verde attrezzato – verde pubblico", pertanto soggetta a vincolo urbanistico, che, decorso il quinquennio, decadeva. Pertanto, a seguito del pronunciamento del TAR di Bari sul ricorso avanzato dai proponenti per promuovere la riqualificazione urbanistica, con Deliberazione del Commissaria ad Acta, veniva attribuita la nuova destinazione urbanistica "Zona B.2.2 – Edilizia nuova, come disciplinata all'art.34.2.b delle Norme Tecniche di Esecuzione del vigente PRG..." con "ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative" attribuite dal Commissario ad Acta Ing. Nicola Giordano.

Come riportato nella Deliberazione Commissariale e specificatamente nel "Rapporto preliminare di verifica sui possibili impatti ambientali" "(d'ora in poi RAP), l'area in oggetto sarà quindi soggetta alla seguente disciplina urbanistica: "Zona B2.2 – Edilizia nuova. Sono le aree, in origine analoghe alle precedenti, ancora da

edificare o in corso di edificazione. Fatte salve le concessioni già rilasciate, sono ammesse nuove costruzioni da realizzare mediante concessione singola con l'osservanza dei seguenti parametri: Densità fondiaria: 4 mc./mq Altezza massima: 15,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche Distanze minime dai confini: 0,00 o 1/2 H del fabbricato più alto, con un minimo di 5 mt. Distanze minime dai cigli stradali: 5,00 mt. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968. Distanze minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt. Rapporto di copertura: 70% I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere dovranno esser previsti in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt. Altrimenti dovranno esser conteggiate nei locali volumetrici. Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o di servizio e non sarà ammessa una trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione l'uso di un edificio da residenziale a produttiva, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione. Tale attribuzione prevedeva le seguenti prescrizioni speciali integrative e modificative e fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Foggia:

- Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al DM. n. 1444/19682: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell'ambito della zona omogenea B2.2, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d'intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n. 1444/1968.
- Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
- Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati."

L'area interessata dalla ritipizzazione risulta adiacente alla viabilità e dotata delle principali opere di urbanizzazione come riportato al paragrafo 4.1 del RAP: "La viabilità, intesa anche come infrastruttura in grado di favorire celeri collegamenti tra la zona in questione e il centro cittadino, ovvero verso l'esterno della città, risulta del tutto adeguata. Lo stesso dicasi per tutte le principali opere di urbanizzazione (rete idrico- fognaria, rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas metano, pubblica illuminazione, ecc..)"

La proposta, così come descritta nel paragrafo 4.2 del RAP, "... non provvista allo stato attuale di approfondimenti progettuali di dettaglio successivi alla Deliberazione del Commissario ad acta n.203 del 21/10/2014, prevede (Allegato 5) un corpo edilizio a C con la corte aperta rivolta verso Viale Kennedy.", in particolare che:

"... l'edificio potrà occupare una superficie in pianta pari a mq. 759,70, rispetto alla superficie complessiva edificabile pari a mq. 2.849,00, sviluppando una volumetria fuori terra pari a mc. 11.396,00, di altezza massima pari a m.15,00, nel rispetto dei limiti ammissibili per la zona B2.2 di PRG, relativi all'indice di edificabilità, pari a 4 mc./mq, e sviluppando una capacità insediativa pari a 114 abitanti. L'elaborato di analisi, anch'esso ricompreso nel citato Allegato 5, relativo alla cessione delle aree destinate a standards, in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n. 1444/1968, prevede la cessione di mq. 1.026 (nella misura di mc. 11.396 x 9 mq. (18/2) per abitante) a verde pubblico e parcheggi, da realizzarsi nell'ambito della p.lla 576, ed ulteriori mq. 1.026, utilizzando le disponibilità di cui alle p.lle n.609 e 40, ubicate nello stesso contesto urbano e di proprietà dei proponenti, qualora si reputasse inderogabile la dotazione di standard nella misura di 18 mq. per abitante." A tal proposito, si rileva tuttavia che nella Delibera del Commissario n. 203/2014, questi chiarisce che "il potere di pianificazione attribuito ... con la sentenza TAR n. 346/2013 concerne esclusivamente il suolo oggetto della pronuncia giudiziale ... Pertanto, eventuali determinazioni in merito alla destinazione urbanistica delle citate particelle n. 604 e n.40 non afferiscono al presente procedimento e sono in campo a separati provvedimenti del consiglio comunale".

Sulla base delle azioni sopra riportate, la presente Variante non costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

La Variante in oggetto ha diretta influenza sul PRG e potrebbe influire sulla pianificazione comunale di alcuni settori quali ad esempio la mobilità, il rumore e la luminosità e sul piano comunale di protezione civile.

*I problemi ambientali* conseguenti alle trasformazioni urbanistiche come quelle previste dalla variante in oggetto possono, seppure in minima parte, avere rilevanza generale, agendo indirettamente sui cambiamenti climatici, ma anche rilevanza locale, determinando l'incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e la produzione di acque reflue o di rifiuti.

*La Variante potrebbe integrare le considerazioni ambientali*, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*:

1. nella scelta urbanistica, che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali che si orienta verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

In merito al primo aspetto, la Variante si colloca in un'area già dotata di infrastrutture primarie e dimostra di aver tenuto conto della pianificazione sovraordinata: Pianificazione inerente le aree protette, PAI, PPTR, PRAE, PTA, PRQA e PRGRU (RAP par. 5). Relativamente alla pianificazione comunale nel RAP si specifica:

- in merito al Piano Comunale dei Tratturi, l'area ricade:
  - *“in parte rientrare nella classificazione c) tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia;*
  - *in parte libera da vincoli in considerazione del Verbale del Commissario per la reintegra dei tratturi, repertorio n.47999 del 24/05/1956, di liquidazione conciliativa di zone di demanio armentizio comprese nel tronco rurale del Tratturo Foggia – Ofanto in comune di Foggia e successivo Decreto Ministeriale del 09/08/1957, prot. n. 46897/7297, di approvazione del verbale di liquidazione conciliativa (Allegato 7)”.*  
Ciò appare coerente con quanto riportato dal Servizio Demanio e Patrimonio nel suddetto contributo.
- in merito al Piano di Disinquinamento Acustico Comunale si specifica che l'area rientra in zona di Classe II *“Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale”.*

In merito al secondo aspetto nel RAP, pur richiamando a pag. 45 la normativa regionale inerente l'edilizia sostenibile (L.R. 13/2008), non è evidente in che modo tale “auspicio” possa essere effettivamente attuato con l'approvazione della variante di che trattasi.

## **2 CARATTERISTICHE DELL' AREA INTERESSATA DALLA VARIANTE**

L'area in oggetto si colloca al margine sud est del Comune di Foggia e si estende su una superficie di mq. 2.849,00 ed è inserita in un contesto urbanizzato libero da edificazioni.

Infatti secondo la Carta dell'uso del suolo (aggiornamento 2011) l'area in oggetto è classificata *“seminativi semplici in aree irrigue”* e si inserisce in un contesto caratterizzato prevalentemente da un *“tessuto residenziale continuo, denso recente, alto”* ma anche da *“reti stradali e spazi accessori”, “aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc)”, “aree verdi urbane”, “insediamento commerciale”, “insediamento industriale o artigianale con spazi annessi”, “aree a pascolo naturale, praterie, incolti”, “seminativi semplici in aree irrigue”* nonché *“cantieri e spazi in costruzione e scavi”* e *“depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli”* che dall'analisi dell'ortofotogrammetria del 2016 sono stati sostituiti da nuovo tessuto urbano.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente

quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, il territorio comunale di Foggia, ai sensi del Variante Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito “Tavoliere” e nella figura territoriale denominata “La piana foggiana della riforma” e interessa la componente culturale e insediativa (6.3.1):

- UCP “*Testimonianza della stratificazione storica: b- aree appartenenti alla rete dei tratturi*”:  
“*Regio Tratturo Foggia Ofanto*”
- UCP “*area di rispetto delle componenti: Rete dei tratturi*”.

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il territorio comunale in oggetto non è interessato da siti della Rete Natura 2000, aree protette.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l’area in oggetto è interessata da una zona a “media pericolosità idraulica” per cui vigono le norme dell’art. 8 delle NTA del PAI.

In riferimento alla **tutela delle acque**, la Variante in oggetto non ricade in un’area tutelate dal PTA.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio comunale interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Foggia convoglia i propri reflui nel proprio depuratore, che ha una potenzialità dell’impianto è pari a 187.200 abitanti equivalenti a fronte di un carico generato di 206.074 Abitanti Equivalenti (dati PTA), per cui è necessario l’“adeguamento al carico generato dall’agglomerato” (fonte dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013);
- dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Foggia è classificato come “*ZONA IT16101: zona collinare, comprendente le aree meteoclimatiche I, II e III*” e che nel territorio comunale è presente una centralina dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità dell’aria”, che ha registrato n. 11 superamenti del valore limite del PM10 nell’anno;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Foggia ha registrato nel 2018 una produzione di RSU circa 505 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 24,5 %.

### 3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE

La valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto è svolta al paragrafo 6 del RAP. Questa si articola per singole componenti ambientali che si riportano:

- componente antropica e salute pubblica;
- aria e fattori climatici;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- vegetazione e flora;
- fauna;
- ecosistemi;
- patrimonio storico-culturale e paesaggio;
- rumore e vibrazioni;
- rifiuti;
- energia;
- mobilità.

Per ognuna di queste sono analizzati gli impatti determinabili, la durata, la frequenza, la reversibilità e le

possibili azioni di mitigazione attuabili in fase di cantiere e di esercizio. Si evidenziano in generale impatti nulli o lievi sulle componenti e comunque mitigabili con le misure proposte.

### **Conclusioni**

La proposta avanzata si sostanzia nella scelta di destinare un'area inserita all'interno del tessuto urbano periferico alla realizzazione di edifici residenziali con annessi servizi a carattere privato e parcheggi, adeguandosi all'ambito urbano circostante, piuttosto che alla realizzazione di aree verdi pubbliche a servizio dell'area urbana così come deciso in sede di PRG. Ciò trova presupposto nella relazione del Comune denominata "Monitoraggio quantitativo delle aree F e SP si cui al DM 1444/68" del marzo 2013 la quale dimostra che *"la sottrazione delle predetta aree SP della superficie oggetto ... risulta di fatto non di significativa influenza nell'ambito del suddetto monitoraggio e nell'economia generale del PRG"*.

La proposta, così come presentata, tuttavia non considera la presenza nell'area in oggetto di una vasta zona a *"media pericolosità idraulica"*, per cui vigono le norme di tutela dettate dal PAI finalizzate alla riduzione del rischio per la salute umana. Tale vincolo condiziona fortemente il soddisfacimento degli obiettivi della stessa; inoltre potrebbe determinare nuovi effetti conseguenti all'impermeabilizzazione di tale zona, ove e se assentibile, ovvero sulla capacità del suolo di gestire naturalmente le acque meteoriche e superficiali e quindi indirettamente sul clima urbano.

In linea generale quindi la scelta urbanistica avanzata non appare coerente con gli obiettivi legati alla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della "resilienza" delle aree urbane, di miglioramento della qualità urbana e, indirettamente, del benessere collettivo e dell'utilità sociale. D'altro canto tuttavia vanno considerate le modeste dimensioni dell'area, il carico antropico previsto, la sua localizzazione al margine urbano, l'assenza di elementi di particolare valore ecologico, socio-economico ed estetico-culturale, nonché la dotazione delle infrastrutture primarie e la presenza di viali alberati e di aree verdi nel contesto. Tali considerazioni concorrono a determinare l'assenza di impatti significativi derivanti dalla proposta di che trattasi.

Stante quanto sopra illustrato, si ritiene, in ogni caso, necessario che la proposta in oggetto sia orientata in modo tale da concorrere, alla sua scala di riferimento, anche al raggiungimento di obiettivi di inclusione sociale e di rigenerazione ecologica degli insediamenti, con particolare riferimento alla protezione del suolo e alla gestione sostenibile dell'acqua, mettendo in atto soluzioni basate sull'integrazione dei criteri ecologici e sociali (quali ad esempio le "infrastrutture verdi" ossia di reti multifunzionali che assolvono funzioni ecologiche, storico-paesaggistiche, di accessibilità e fruibilità pubblica e di connessione). A tal proposito si sottolinea la potenzialità multifunzionale rappresentata dal tracciato tratturale, che pur interessando una porzione dell'area in oggetto potrebbe divenire "cerniera" tra i viali alberati, le aree verdi attrezzate e il verde stradale, tale da permettere, a larga scala, la connessione urbana con l'area demaniale regionale posta a poche centinaia di metri e, altresì, la fornitura di servizi ecosistemici, quali quelli di regolazione e culturali, in linea con gli obiettivi sopra richiamati.

Conclusivamente, si ritiene che la Variante in oggetto non influisca significativamente sulle componenti ambientali e potrebbe, se correttamente orientata come sopra esposto, concorrere ad uno sviluppo più sostenibile del contesto urbano, assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate nel RAP e dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012.

**Alla luce delle motivazioni sopra esposte con riferimento ai "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" di cui all'allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06, che si intendono qui integralmente richiamate, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la "Ritipizzazione urbanistica di area a vincolo espropriativo decaduto censita in Catasto Terreni al fg. 125 p.lla 576" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.**

**R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti condizioni, integrando/modificando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione della Variante in oggetto:**

- si verifichi la coerenza della proposta con il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di assicurare l'uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute, tenendo conto della perimetrazione del PAI;
- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Foggia, la sostenibilità dell'incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
- si inseriscano nelle NTA della Variante e/o negli elaborati scritto grafici tutte le misure di mitigazione proposte nel RAP e le norme del PAI e quelle relative all'abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008, nonchè le seguenti prescrizioni:
  - si preveda la realizzazione di infrastrutture verdi, all'interno dell'area, dotate di percorsi ciclopeditoni e di opportune fasce verdi, che favoriscano la permeabilità del tessuto urbano e la connettività con le aree verdi e il viale alberato presenti su via A. Gramsci e le aree verdi poste lungo Corso del Mezzogiorno, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico; a tal proposito dovranno essere previste altresì opportune misure di sicurezza quali ad esempio, attraversamenti stradali pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, ecc., nonchè aree per il parcheggio dei cicli;
  - si progettino gli spazi pubblici previsti (aree verdi e parcheggi) in modo che garantiscano:
    - la socialità e la permanenza delle persone: scegliendo funzioni, soluzioni e materiali appropriati a assicurare anche la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della popolazione residente nell'intorno, dei utenti occasionali dell'area, anche con riferimento alla valorizzazione del tratturo;
    - la riduzione dell'abbagliamentamento, della temperatura, del rumore del traffico, dell'inquinamento atmosferico, mettendo a dimora piante arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
    - la gestione sostenibile delle acque pluviali, con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima (ad es. utilizzando prati, terreno nudo, ecc.), inoltre si prevedano:
      - nelle aree verdi e lungo le strade pedonali, camminamenti e pavimentazioni drenanti o in materiale semipermeabile (es. terre battute);
      - nei parcheggi, pavimentazioni drenanti (ad esempio, i parcheggi verdi).

**Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.**

**Si raccomanda altresì al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):**

- di adottare **buone pratiche** in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
- di **rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio**, tenendo conto di quanto contenuto nel presente provvedimento in particolare per quel che concerne la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della "resilienza" delle aree urbane e di miglioramento della qualità urbana e indirettamente del benessere collettivo e dell'utilità sociale. Ciò in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.
- di assicurare la **fruizione e la valorizzazione delle sedi tratturali**, tramite la creazione e la



connessione delle infrastrutture verdi ossia di reti multifunzionali che possono assolvere anche funzioni ecologiche, di accessibilità e fruibilità pubblica e di connessione, tenendo conto di quanto disposto nel presente provvedimento.

**SI RAMMENTA CHE la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi, ancorché in attuazione dello stesso.**

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”**

**Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

Ciò premesso, la dirigente della Sezione

**DETERMINA**

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere la “Ritipizzazione urbanistica di area a vincolo espropriativo decaduto censita in Catasto Terreni al fg. 125 p.lla 576”** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- di **demandare** all'autorità procedente e/o all'ente preposto all'approvazione definitiva, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'obbligo di dare evidenza delle modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite col presente provvedimento, di cui si dovrà dare atto nella delibera di approvazione;
- di **precisare** che il presente provvedimento:
  - è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica in oggetto così come adottata con Delibera del Commissario ad acta n. 203 del 21/10/2014;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Variante in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
  - all' Autorità procedente – **Comune di Foggia**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - alla Sezione Urbanistica regionale,
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

***La dirigente della Sezione  
Dott. A. Riccio***